



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

Ordinanza n° 15 del 28/01/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE PER L'ANNO 2021 VOLTE A FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE E SOSTENERE LA RESILIENZA DEL TESSUTO CITTADINO ANCHE IN RIFERIMENTO AL PACCHETTO DI MISURE DENOMINATO "OPEN PONTEDERA"

SINDACO

Richiamati:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 30;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 24;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 3 dicembre 2020;
- il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
- il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2020, recante «Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 dicembre 2020, n. 314;
- l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2020, n. 315;
- l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 dicembre 2020, n. 318;
- l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 2020, n. 320;
- l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2021, n. 2;
- le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 gennaio 2021, n. 6;
- l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza
Ordinanza n.15 del 28/01/2021

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 13 gennaio 2021;
- il verbale n. 144 della seduta del 12 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
- **il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021** recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID;
- la Delibera di Giunta Municipale n. 35 del 30/04/2020 contenente misure finalizzate all'avvio del percorso di ripartenza, sociale ed economica del tessuto cittadino a seguito della crisi legata all'emergenza COVID 19;
- le proprie precedenti ordinanze nn. 85/2020, 91/2020, 92/2020, 152/2020, 235/2020 con cui sono state disposte una serie di misure comunque riferite al pacchetto “Open Pontedera”;
- il “*Regolamento per la disciplina delle richieste e delle concessioni e/o autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico comunale e per la determinazione del relativo canone*” così come introdotto con delibera CC di Pontedera n. 13 del 21.5.2020

Tenuto conto:

- che il persistere delle misure restrittive riguardanti l'emergenza epidemiologica da Sars Cov-2 rende indispensabile e tempestiva l'adozione di ulteriori misure ed azioni comunque afferenti alla finalità perseguite nel pacchetto “Open Pontedera” a sostegno e supporto del tessuto economico e sociale di Pontedera anche per agevolare il percorso di resilienza della città compromesso a seguito del protrarsi della crisi legata all'emergenza COVID 19;
- del permanere anche per l'inizio dell'anno 2021 delle indifferibili ragioni di pubblico interesse sottese a dare piena attuazione agli indirizzi contenuti nella Delibera di Giunta Municipale n. 35 del 30/04/2020 come meglio specificato in dispositivo;

Tenuto altresì conto:

- nelle more dell'eventuale e necessario recepimento all'interno del compendio deliberativo e regolamentare comunale delle presenti misure sussiste l'urgenza e l'improcrastinabile necessità di anticiparne il dispiegarsi degli effetti;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

ORDINA

In tema di occupazione temporanea di suolo pubblico comunale si applicano le seguenti misure:

- ai titolari di concessioni o autorizzazioni per l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio, ai sensi della Legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché ai c.d. spuntisti ai sensi dell'art. 35 Regolamento Cosap e/o titolari di convenzioni altrimenti denominate riguardanti l'occupazione di suolo pubblico è **applicata l'esenzione del pagamento suolo pubblico fino al 30/06/2021**
- la misura del comma precedente è *estesa fino al 31/8/2021* ai titolari di concessioni o autorizzazioni per l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio **non alimentare**

In tema di turismo e tassa di soggiorno si applicano le seguenti misure:

- **fino al 30/6/2021** sono esonerati dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetto passivi di cui all'art. 3 del "*Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno*" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2012 e ss.mm.ii.; contestualmente sono esonerati dagli obblighi di cui all'art. 6 di detto Regolamento i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di Pontedera;

In tema di pagamento della Tariffa dei Rifiuti connessa all'occupazione di suolo pubblico:

- ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del territorio comunale di Pontedera titolari di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico mediante l'installazione di manufatti e strutture amovibili c.d. Dehors" che alla data del 15 febbraio 2021 attesteranno di essere in regola con il pagamento della TARIG/TARI - dovuta fino alla data del 7/1/2021 - è applicata una riduzione annua della TARIG/TARI (riferita all'occupazione di suolo pubblico) del 25% per il 2021 da applicarsi sulla bollettazione o attraverso diversa misura equipollente;

In tema di sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento e/o mancata dichiarazione TARIG/TARI connessa all'occupazione di suolo pubblico:

- ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del territorio comunale di Pontedera che abbiano comunque occupato suolo pubblico mediante l'installazione di manufatti e strutture amovibili c.d. Dehors" fino alla data del 7/1/2021 non sono applicate sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento o la mancata dichiarazione TARI/TARIG;

DISPONE

- che gli uffici comunali competenti istruiscano e processino i procedimenti amministrativi connessi alle misure di cui alla presente ordinanza secondo le disposizioni sopra richiamate

pur nelle more dell'eventuale necessario recepimento delle medesime all'interno di ogni altro compendio deliberativo e regolamentare comunale;

AVVERTE

- La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line ed è immediatamente esecutiva con decorrenza dell'efficacia dalla data specificata nel dispositivo;
- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza restano in vigore fino al termine indicato nel dispositivo ed in quanto non contrastanti con diverse e successive disposizioni emanate da fonti giuridicamente ed amministrativamente sovraordinate di carattere nazionale e regionale;
- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza integrano e/o modificano quelle contenute nell'ordinanza sindacale n. 235/2020;
- Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi di legge;
- La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Comando della Polizia Locale, al servizio Suap dell'Unione Valdera, al Servizio Tributi, al Servizio Concessioni;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Pisa, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sindaco
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.